



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 - CAP 10020

Tel. 011.9408089 - Fax. 011.9406878

P.IVA 02084410014 - C.F. 90011130011

comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it

info@comune.montaldotorinese.to.it

ORDINANZA N° 07/2025 DEL 23/05/2025

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICIALI DI QUALSIASI GENERE IN TUTTO IL TERRITORIO DI MONTALDO TORINESE

IL SINDACO

Giusta Ordinanza n. 06/2025 del 23/05/2025,

CONSIDERATO CHE:

- non è possibile avere sicurezza scientifica e l'assoluta certezza circa l'incolumità delle persone che utilizzano fuochi artificiali né per persone che si trovano in un luogo anche non limitrofo a dove vengono utilizzati;
- non si esclude con certezza che non vi sia un oggettivo pericolo nell'utilizzo dei fuochi artificiali, trattandosi di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono potenzialmente in grado di eventualmente provocare danni fisici, anche di non lieve entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- va rimarcato l'unanime appello delle forze economiche, sociali, religiose e culturali a salvaguardare al massimo i lavoratori con una nuova coscienza sui pericoli in genere determinati dal lavoro;
- sia pure in misura minore, non si può escludere che il pericolo potrebbe sussistere anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi pubblici;
- conseguenze negative si possono determinare per la quiete pubblica - impossibile siano assolutamente silenziosi - la sicurezza, l'incolumità delle persone e degli animali domestici nonché alla fauna selvatica;
- l'utilizzo di tali prodotti può incidere anche sulla qualità e tutela dell'ambiente, provocando inoltre inquinamento atmosferico, in un contesto generale dove la qualità ambientale deve per forza di cose migliorare, come ci indica la Scienza e non peggiorare;
- il territorio di Montaldo Torinese, in cui è presente una folta vegetazione boschiva tra le più diffuse nel Chierese; coltivazione ortofrutticola, casolari diffusi sul territorio in gran parte edificati con materiali legnosi di vecchia fabbricazione e facilmente infiammabili, allevamenti di animali;
- il territorio di Montaldo Torinese per sua conformazione morfologica è disposto su una zona collinare, pertanto maggiormente esposto al vento. La brezza è una costante di questo luogo;
- l'utilizzo di tali prodotti, in queste particolari condizioni meteo, può favorire lo svilupparsi di incendi alla vegetazione boschiva/ortofrutticola con grave danno per gli agricoltori/allevatori, e alle abitazioni;

DATO ATTO che per "incolumità pubblica", sancita da leggi e regolamenti, si intende non soltanto l'integrità fisica della popolazione, ma anche la qualità ambientale essenziale per la salute delle persone e del Creato, e che per "sicurezza urbana" si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa e tutela delle comunità locali nel loro insieme, del rispetto delle norme anche morali che regolano la vita civile; il tutto finalizzato ad avere un'armonica diffusa vivibilità, a migliorare la convivenza civile e la coesione sociale, obiettivando il tutto al Bene Comune;

RILEVATA la necessità di limitare al massimo l'inquinamento atmosferico e salvaguardare la salute delle persone in un contesto di salubrità dell'aria che è un patrimonio storico di questo Comune;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio in genere, è sicuramente causa di giusto disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, in particolare persone anziane con problemi di salute, e che l'utilizzo degli stessi non è certificato che tassativamente escluda il pericolo di incendi;

CONSIDERATO quindi che l'utilizzo dei fuochi artificiali in generale non esclude situazioni di possibili incendi anche in luoghi periferici, in larga parte difficilmente raggiungibili dai Vigili del Fuoco e dai mezzi di soccorso, in quanto la viabilità non modificata nel tempo è a ristretta carreggiata;

RITENUTO pertanto di dover intervenire in merito;

VISTI:

- l'art. 14 del D.Lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22;
- gli artt. 7 bis, 50, 54 del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge n.689/1981 e ss.mm.ii;
- gli artt. 650, 659 e 703 del Codice Penale;
- l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979;
- la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009;
- l'art. 57 del TULPS
- lo Statuto Comunale;
- il Codice Civile;

Per le motivazioni espresse in narrativa,

ORDINA

Il divieto di utilizzare, esplodere, lanciare e accendere petardi, mortaretti, razzi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere e di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita, su tutto il territorio del Comune di Montaldo Torinese, per tutto il periodo dell'anno, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, della salute delle persone e degli animali, della difesa della qualità ambientale, della salvaguardia e sicurezza urbana, nel rispetto delle norme che regolano la convivenza civile.

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla Legge n. 689/81, fatto salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ove il fatto assuma rilevanza penale.

Le Forze dell'Ordine, in assenza della Polizia Municipale, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la popolazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed inserimento sul sito istituzionale del Comune;

COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore Sergio GAIOTTI.

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla notificazione della presente, ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

Il Sindaco
GAIOTTI Sergio

